

CH-3003 Berna, UFFT, dm

Ai Dipartimenti e  
agli Uffici cantonali preposti  
alla formazione professionale

**Berna, 27 febbraio 2008**

Numero di riferimento/incarto: 144.11  
Vostro riferimento: --  
Nostro riferimento: dm

## **Circolare 2008**

- Informazioni e direttive concernenti il nuovo sistema di concessione di contributi
- 

Gentili Signore e Signori,

quest'anno i sussidi destinati ai Cantoni per la formazione professionale si baseranno per la prima volta interamente sul nuovo sistema forfettario contemplato dalla legge sulla formazione professionale. Esso si sostituisce al sistema finora applicato, basato sulle spese. Il nuovo sistema di finanziamento della formazione professionale implica un adeguamento della vigilanza e della revisione finanziaria; per questo è stato stilato un programma concettuale che contiene tutti i principi e i processi in conformità alla legge sulla formazione professionale.

La presente circolare, oltre a fornire indicazioni generali, contiene anche importanti spiegazioni complementari riguardanti il foglio informativo sulla concessione di sussidi forfettari ai Cantoni (v. allegato).

### **1. Aspetti generali**

#### **1.1 Nuovo diritto**

Il nuovo sistema di finanziamento trova il suo fondamento nella legge federale sulla formazione professionale (LFPr) e relativa ordinanza, nel foglio informativo sulla concessione di sussidi

forfettari ai Cantoni a partire dal 2008 e nel programma concettuale di vigilanza e revisione finanziaria per il settore della formazione professionale.

## 1.2 Diritto previgente

I progetti edilizi per i quali è stata presentata all'UFFT la documentazione completa entro la fine del 2007 saranno trattati in base al diritto previgente. Ai sensi dell'articolo 78 OFPr gli stanziamenti destinati a questo titolo andranno a carico del credito annuo per contributi forfettari ai Cantoni.

## 2. Indicazioni e direttive particolari

### 2.1 Calcolo dei costi

Analogamente allo scorso anno, con mail del 15 febbraio 2008 abbiamo inviato ai contabili cantonali responsabili la documentazione per la presentazione dei dati relativi all'esercizio 2007, con preghiera di inviarci la loro contabilità analitica (calcolo dei costi) **entro il termine ultimo del 30 giugno 2008**. Restiamo a disposizione per qualsiasi domanda o chiarimento, fermo restando il rispetto del termine prestabilito.

### 2.2 Programma concettuale di vigilanza e revisione finanziaria in conformità alla nuova legge sulla formazione professionale

Il programma concettuale, redatto su incarico dell'UFFT in collaborazione con l'istituto PricewaterhouseCoopers, descrive i nuovi principi e i nuovi processi secondo la LFPr. Il testo è consultabile sul nostro sito internet al seguente indirizzo:

<http://www.bbt.admin.ch/dienstleistungen/formulare/00391/index.html?lang=it>

### 2.3 Foglio informativo sulla concessione di sussidi forfettari

Il foglio informativo, qui allegato, riporta i principi della nuova vigilanza e revisione finanziaria per il settore della formazione professionale. Le condizioni sono vincolanti e sono riprese come parte integrante nella decisione annuale concernente il pagamento del contributo forfettario.

### 2.4 Contratti di formazione determinanti per il calcolo dei contributi ai Cantoni

D'intesa con la CSFP abbiamo definito i rapporti di formazione per i quali sono previsti i contributi forfettari annui ai sensi dell'articolo 53 capoverso 1 LFPr almeno fino al 2010.

#### Formazione aziendale

- contratti per tirocini di due, tre e quattro anni (CFP, AFC)
- contratti di formazione empirica (solo fino all'entrata in vigore delle nuove ordinanze in materia di formazione)
- persone che frequentano i corsi paralleli all'attività professionale per il conseguimento della maturità professionale dopo un AFC

#### Formazione scolastica a tempo pieno (scuole di commercio, scuole di arti e mestieri)

- persone che frequentano i corsi teorici e pratici per conseguire un CFP o un AFC
- persone che frequentano i corsi a tempo pieno per il conseguimento della maturità professionale dopo un AFC.

Come ausilio per l'applicazione dell'articolo di legge menzionato alleghiamo la scheda sull'articolo 53 LFPPr approvata dall'UFFT il 31 gennaio 2008.

## 2.5 Validazione dei rapporti di formazione

Il rilevamento dei contratti di formazione determinanti ai fini del calcolo dei contributi forfettari ai Cantoni è di spettanza dell'Ufficio federale della statistica (UST). Tale Ufficio raccoglierà i dati questa primavera e li trasmetterà ai Cantoni per verifica.

## 3. Progetti edilizi soggetti alle nuove disposizioni di legge

### 3.1 Opere progettate nel periodo di validità del diritto previgente

Per evitare di dover prorogare la validità delle decisioni di assegnazione già emanate e per poter gestire in maniera ottimale i relativi stanziamenti il nostro Ufficio deve sapere in generale per quali progetti la realizzazione è prevista presumibilmente nel 2008 e 2009 o oltre questa data. Vi preghiamo quindi di comunicarci **entro la fine di maggio** le date di realizzazione, se non ancora notificate, di opere e cambiamenti di destinazione di opere di cui l'incartamento è stato presentato entro la fine del 2007. Vi preghiamo inoltre di comunicarci le proroghe per i progetti per i quali abbiamo già assegnato contributi e la cui realizzazione non può cominciare entro un anno.

### 3.2 Nuovo ruolo dell'UFFT riguardo ai grandi progetti edilizi

Secondo le nuove disposizioni legislative non vengono più concessi contributi direttamente ai singoli progetti edilizi: ad essi è destinata una parte del contributo forfettario concesso annualmente a ogni Cantone. Per continuare ad assicurare un sostegno efficace è comunque possibile sottomettere volontariamente la documentazione di grandi progetti all'esame dell'UFFT. Siamo inoltre a disposizione per consulenze sia scritte sia orali.

### 3.3 Vigilanza e revisione secondo il nuovo programma concettuale dell'UFFT

Per assicurare l'esecuzione della vigilanza e del controllo in base al nuovo programma concettuale, vi preghiamo di notificarci immediatamente la messa in funzione di nuove opere per la formazione professionale. Devono esserci segnalati altresì i cambiamenti di destinazione d'uso o le sottrazioni allo scopo di edifici sovvenzionati per i quali è già stata emanata una decisione di assegnazione ai sensi del diritto previgente o di cui è prevista l'emanazione (art. 29 della legge sui sussidi).

### 3.4 Gestione della qualità

Ai sensi dell'articolo 8 LFPPr gli operatori della formazione professionale garantiscono lo sviluppo della qualità. La Confederazione promuove lo sviluppo della qualità, stabilisce gli standard di qualità e ne sorveglia il rispetto. L'infrastruttura è parte integrante degli standard di qualità.

Dal 2008 la Confederazione, in stretta collaborazione con la CDPE/CSFP, definirà standard di qualità e indicatori per le infrastrutture mediante un progetto apposito.

#### 4. Informazioni

I collaboratori del Servizio contributi sono a disposizione ai seguenti recapiti per qualsiasi informazione o domanda:

moreno.forni@bbt.admin.ch	Contributi forfettari	031 / 322.28.86
daniel.moresi@bbt.admin.ch	Contributi forfettari	031 / 322.28.63
josiane.bielmann@bbt.admin.ch	Contributi forfettari	031 / 322.28.38
antoINETTE.bongras@bbt.admin.ch	Contributi forfettari	031 / 322.28.38
franziska.liniger@bbt.admin.ch	Contributi costruzioni	031 / 322.28.39
heidi.mueller.wiederkehr@bbt.admin.ch	Contributi costruzioni	031 / 324.97.50

L'applicazione del nuovo sistema di finanziamento richiede un grande sforzo d'adattamento da parte di tutti. Vi ringraziamo quindi sentitamente del sostegno che saprete dare al nuovo finanziamento della formazione professionale.

Distinti saluti

Serge Imboden  
Capo della formazione professionale

Allegati:

- Foglio informativo del 6 febbraio 2008 sulla concessione di sussidi forfettari ai Cantoni
- Scheda del 31 gennaio 2008 sull'art. 53 LFPr (contratti di formazione professionale di base)